



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 24 giugno 2020

## Cuneo Fiscale. Quali lavoratori sono interessati?

*Il cosiddetto bonus Renzi cambia pelle dal 1° luglio 2020.*

Secondo le previsioni del **DI 3/2020** (L 21/2020) dal **1° luglio 2020** parte il provvedimento che abroga il vecchio bonus Renzi ed introduce il nuovo sistema.

In attesa di ulteriori, promessi interventi vengono introdotti due meccanismi di riduzione delle imposte dovute sul lavoro dipendente e assimilato:

**un'ulteriore detrazione d'imposta, che spetta, dal 1° luglio a 31 dicembre 2020, nel caso di redditi oltre i 28.000,00 e fino a 40.000,00 euro, in due distinte misure, che diminuiscono all'aumentare del reddito;**

Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020		
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO		DETRAZIONE ANNUA E FORMULA DI CALCOLO
a)	Oltre 28.000,00 e fino a 35.000,00	$480,00 + [120,00 \times (35.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 7.000,00]$
b)	Oltre 35.000,00 e fino a 40.000,00	$480,00 \times [(40.000,00 - \text{Reddito complessivo}) : 5.000,00]$

**il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo**, che non concorre alla formazione del reddito e che quindi costituisce un importo netto, **pari a 100 euro mensili**, nel caso di redditi **non superiori a 28.000 euro**, a condizione però che l'imposta dovuta, calcolata al netto della sola detrazione di lavoro dipendente e assimilato, sia maggiore di zero

TRATTAMENTO INTEGRATIVO In vigore dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020	
REDDITO COMPLESSIVO ANNUO	TRATTAMENTO INTEGRATIVO
Fino a 28.000,00	600,00

Il trattamento integrativo è riconosciuto nel caso in cui l'imposta lorda sia superiore alla sola detrazione per lavoro dipendente o assimilato, spettante ai sensi dell'art. 13, comma 1 del Tuir.

Il cosiddetto Decreto Rilancio ha previsto che, **per il solo anno 2020**, sia il credito bonus Irpef (cd. 80 euro mensili), spettante fino al 30 giugno, che il trattamento integrativo nella misura di 100 euro mensili, sono riconosciuti ai lavoratori dipendenti, in possesso dei requisiti previsti, **anche nel caso in cui gli stessi risultino incapienti, per effetto del minor reddito prodotto nel 2020 a causa della fruizione delle misure di sostegno** previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 23 e 25 del D.L. n. 18/2020, quali la cassa integrazione/assegno ordinario o il congedo parentale/bonus baby sitting.

